



**TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
SEZIONE III – UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
GIUDICE DR. SSA LORELLA TRIGLIONE**

PROCEDIMENTO n. 107/2024 R.G.E

"Omissis"

– contro –

"Omissis" + 1

**PERIZIA DI STIMA
LOTTO 3**

Compendio staggito:

**Tettoia - deposito per ricovero di attrezzi agricoli con relativa area scoperta
ubicata in Via Nikita Sergeevic Kruscev n. 76 (catastralmente Strada
provinciale Bosco n. SNC) - Piano T-1 VILLA DI BRIANO (CE)**

Il presente elaborato è composto da:

Premessa	pag. 3
Operazioni Peritali	pag. 19
Conclusioni	pag. 20
Allegati.	

PREMESSA

L'ill.mo Giudice dell'Esecuzione dr. Alessandro Auletta, letta l'istanza di vendita depositata nella procedura esecutiva immobiliare n. 107/2024; preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dall'art. 567 comma 2 c.p.c., visto l'art. 569 c.p.c.;

Nominava quale Esperto Stimatore
il dott. arch. Vittorio Merito con studio in Napoli alla via Generale G. Orsini 46, iscritto all'Albo degli Architetti di Napoli e Provincia con il n° 8415 e all'Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Napoli con il n° 81,

Disponeva
l'accettazione dell'incarico de quo, da parte dell'Esperto Stimatore, entro e non oltre giorni 5 dalla comunicazione del decreto di nomina.

L'ill.mo Giudice dr. Alessandro Auletta procedeva, al conferimento dell'incarico, secondo le seguenti prescrizioni:

- l'esperto nominato ex art. 568 c.p.c. provvederà a:

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di $\frac{1}{2}$; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo della minor quota di $\frac{1}{4}$; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);
- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$; ecc.), l'esperto sosponderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di **“differenze formali”** dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla**

data del pignoramento medesimo), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sosponderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sosponderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;
- nell'ipotesi di **“difformità sostanziali”** dei dati di identificazione catastale (**“difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale”**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviano alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovraposizione delle ortofoto o**

delle foto satellitari, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione “immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.”.

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie indicate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come “beni comuni non censibili”).

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini

della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esegutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esegutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita. Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.la del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.la del C.T. alla p.la attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovraposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3**, ecc.) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. ___, piano __ int. __; è composto da _____, confina con _____ a sud, con ___ a nord, con ___ ad ovest, con ___ ad est; è riportato nel **C.F. (o C.T.)** del **Comune di _____** al **foglio _____, p.lla _____** (ex p.lla _____ o già scheda _____), **sub _____**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. __ del ___, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a __); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. __ presentata il ___, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria *ex artt. _____* (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);

PREZZO BASE euro _____;

LOTTO n. 2 : ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.**

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore precedente.

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.la o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.la di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.la interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di **atto mortis causa**.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto *mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo**.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità**.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di **istituzioni ecclesiastiche**.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di **diritto di usufrutto** sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, indicando:

- **l'epoca di realizzazione dell'immobile;**
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. ____ ; concessione edilizia n. ____ ; eventuali varianti; permesso di costruire n. ____ ; DIA n. ____ ; ecc.);
- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespote sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un'autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespote sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi **l'esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato

pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **diffidenza e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **diffidenza** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovraposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate diffidenza:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate diffidenza**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle diffidenza riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali obblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali diffidenza);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:

- i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
- ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
- iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);

- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.
Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;
- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;
in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- verificare l'esistenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa sui medesimi beni pignorati, per l'intero o anche solo per una quota, e quindi di **altre procedure esecutive**, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

- verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;

- acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;
- verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del

pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Diffinità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Diffinità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per

ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sosponderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespote pignorato.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precise negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve OBBLIGATORIAMENTE procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati**, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespote pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespote pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguaumenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespote che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;

- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto** presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

Il Giudice autorizzava l'esperto:

a) ad accedere ad ogni documento concernente gli immobili pignorati, ivi compresi documenti relativi a rapporti di locazione, in possesso del Comune, dell'Ufficio del Registro, della Conservatoria dei Registri Immobiliari, dell'Ufficio del Territorio o del Condominio, ed a estrarne copia, non trovando applicazione i limiti di cui alla legge 31.12.96 n. 675 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;

nonché:

b) a richiedere al Comune competente certificato storico di residenza relativo a qualsiasi occupante dell'immobile pignorato.

a) OPERAZIONI PERITALI

Il giorno 22.07.2024 alle ore 9,00 circa il sottoscritto effettuava, unitamente al custode nominato, il primo accesso presso il cespote staggito. (ALL.9)

In tale data erano presenti:

- arch. Vittorio Merito quale Esperto nominato ex art. 568 c.p.c.;
- avv. Giorgia Viola quale custode giudiziario;
- sig. "Omissis" padre dell'esecutato;
- sig. "Omissis" padre dell'esecutata.

Il sottoscritto arch. Vittorio Merito, congiuntamente ai presenti, accedeva al cespote staggito.

Lo stesso, al fine di effettuare la stima dei cespiti, eseguiva i primi rilievi metrici e fotografici. (all.1-2)

b) CONCLUSIONI

L'arch. Vittorio Merito, esperto designato ai sensi dell'ex art. 568 c.p.c., letti i quesiti predisposti dall'ill.mo Giudice dr. Alessandro Auletta, dopo un attento studio del fascicolo, da verifiche effettuate presso il cespote pignorato e presso gli uffici competenti, ha provveduto a....:

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

Tettoia - deposito per ricovero di attrezzi agricoli con relativa area scoperta - Il bene, oggetto della procedura de quo, è identificato al NCEU del Comune di Villa di Brianza al foglio 3, particella 5064, cat. C/2, classe 1, consistenza 332 mq, sup. cat. 461 mq, rendita € 600,12 – Strada provinciale Bosco n. SNC piano T-1. (ALL.3)

Il pignoramento de quo è stato trascritto, presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta in data 05.03.2024 ai nn. 9128/7549, per il bene sopra riportato a favore di:

- "Omissis" per la quota di 1000/1000 della piena proprietà;

e contro di:

- "Omissis", per la quota di ½ della piena proprietà;
- "Omissis", per la quota di ½ della piena proprietà.

Il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponde a quello in titolarità dell'esecutato in forza del seguente atto:

- Atto di donazione con rinuncia all'opposizione, a firma del notaio Maria Rosaria Foggia del 05.05.2016 rep. 45150 racc. 17981, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta il 20.05.2016 ai n. 16778/12301 e 16779/12302, in favore di "Omissis", e "Omissis", ciascuno per la quota di ½ della piena proprietà, e contro "Omissis"; e "Omissis", ciascuno per la quota di ½ della piena proprietà. (all.6)

Il cespote de quo risulta essere bene personale per entrambi gli esecutati.


L'esperto ha acquisito, presso il Comune di "Omissis", l'estratto di matrimonio con annotazioni di "Omissis", riscontrando quanto segue:

cfr.: (all.8) "Omissis", ha contratto matrimonio con "Omissis", in data 14.12.2023 nel Comune di "Omissis".

Annotazioni: Con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio, gli sposi hanno scelto il regime della separazione dei beni." ...

L'esperto ha acquisito, presso il Comune di "Omissis", il certificato di stato libero di "Omissis". (all.8)

SOVRAPPOSIZIONE DELLA VAX CON LA FOTO SATELLITARE



L'esperto ha effettuato, al fine di stabilire l'esatta individuazione del bene, una sovrapposizione della foto satellitare con l'estratto di mappa catastale riscontrandone la corrispondenza.

Il bene risulta correlato al CT del Comune di Villa di Briano al foglio 3 p.lla 5064 (all. 10).

LOTTO 3 -

Tettoia - deposito per ricovero di attrezzi agricoli identificata al NCEU del Comune di Villa di Briano al foglio 3, particella 5064, cat. C/2, classe 1, consistenza 332 mq, sup. cat. 461 mq, rendita € 600,12 – Strada provinciale Bosco n. SNC piano T-1. (all. 3)

Il suddetto bene confina a nord con bene censito al CT del Comune di Villa di Briano al fg. 3, p.lla 5073, a est bene censito al CT del Comune di Villa di Briano al fg. 3, p.lla 5020 e a ovest con Via Nikita Sergeevic Kruscev salvo altri.

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

Lotto 3 – Tettoia/deposito per ricovero di attrezzi agricoli con relativa area scoperta ubicata in Via Nikita Sergeevic Kruscev n. 76 (catastralmente Strada provinciale Bosco n. SNC) - Piano T-1 VILLA DI BRIANO (CE).

Il bene, oggetto del pignoramento de quo, è ubicato a nord del Comune di Villa di Briano poco distante dai principali assi di collegamento in una zona prevalentemente agricola.

Il compendio, nello stato di fatto, è composto da un suolo agricolo recintato con relativa struttura deposito attrezzi agricoli, servizi e area esterna alla recinzione destinata a viale di accesso anche ad altri fondi limitrofi.

Il bene, della consistenza catastale di 332 mq, si sviluppa nel seguente modo:

- deposito, locale ufficio, n. 1 ambiente adibito a cucina, n. 1 w.c. con antibagno, piccolo soppalco ad uso deposito, tettoia, area di corte e area esterna alla recinzione destinata a viale di accesso anche ad altri fondi limitrofi.

Il suddetto bene confina a nord con bene censito al CT del Comune di Villa di Briano al fg. 3, p.la 5073, a est bene censito al CT del Comune di Villa di Briano al fg. 3, p.la 5020 e a ovest con Via Nikita Sergeevic Kruscev salvo altri.

Al compendio si accede dal cancello carrabile, posto direttamente su Via Nikita Sergeevic Kruscev, e dal cancello posto a nord con accesso dall'area, facente parte della consistenza staggita, destinata a viale privato.

La pavimentazione dell'ambiente ad uso deposito è in cemento mentre, il w.c, il locale ad uso ufficio e l'ambiente adibita a cucina, è in gress porcellanato.

L'area ad uso agricolo risulta parzialmente pavimentata in cemento.

Le pareti interne della struttura sono tinteggiate con pittura lavabile ad esclusione della zona cottura in cucina.

La copertura del manufatto è in pannelli sandwich coibentati.

Gli impianti, ad un controllo visivo, sono in normale stato di manutenzione.

Gli infissi sono in acciaio.

La superficie totale linda del manufatto, compreso parte dei muri perimetrali e le pareti divisorie, è di circa 280,00 mq., mentre la superficie netta è di circa 258,00 mq, le aree esterne misurano circa 1.006 mq.


La struttura principale ha un'altezza pari a circa H. max 4,85 m. e H. min. 4,30 m..

L'immobile non è dotato di attestato di prestazione energetica. (all.9)

Il predetto certificato, con riferimento alla categoria catastale assegnata al bene, non risulta obbligatorio. (art. 3 del decreto legislativo 192/2005 e succ. modd.).

(Per maggiore chiarezza descrittiva degli ambienti si rimanda alla planimetria di seguito riportata e all'ALL. 1-2)

INDIVIDUAZIONE AMBIENTI



RIFERIMENTI FOTO



Ingresso via Via Nikita Sergeevic Kruscev



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

LOTTO 3

Tettoia - deposito per ricovero di attrezzi agricoli identificata al NCEU del Comune di Villa di Briano al foglio 3, particella 5064, cat. C/2, classe 1, consistenza 332 mq, sup. cat. 461 mq, rendita € 600,12 - Strada provinciale Bosco n. SNC piano T-1. (all. 3)

CRONISTORIA DATI CATASTALE DEL BENE 1:

VISURA STORICA (all.3)

- Dal 23.07.2010 ad oggi– identificato al NCEU del Comune di Villa di Briano al foglio 3, particella 5064, cat. C/2, classe 1, consistenza 332 mq, sup. cat. 461 mq, rendita € 600,12;
COSTITUZIONE del 23/07/2010 Pratica n. CE0332440 in atti dal 23/07/2010 COSTITUZIONE (n. 2730.1/2010)

CRONISTORIA CATASTO TERRENI

VISURA STORICA (all.3)

- Dal 09.07.2010 ad oggi– identificato al CT del Comune di Villa di Briano al foglio 3, particella 5064, qualità Ente Urbano, sup. 12 are 84 ca;
Tipo Mappale del 09/07/2010 Pratica n. CE0308278 in atti dal 09/07/2010 presentato il 09/07/2010 PER NUOVA COSTRUZIONE (n. 308278.1/2010)
- Dal 10.01.2003 al 09.07.2010– identificato al CT del Comune di Villa di Briano al foglio 3, particella 5016, qualità Frutteto, classe U, sup. 12 are 84 ca, reddito dom. € 33,49 reddito agr. € 16,91;
FRAZIONAMENTO del 10/01/2003 Pratica n. 338795 in atti dal 10/01/2003 (n. 74.1/2003)


- sussiste l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto in favore dell'esecutato, con le risultanze catastali.

- il sottoscritto Esperto Stimatore ha constatato la conformità tra lo stato reale dei luoghi e la planimetria catastale

Invero, l'aggiudicatario dovrà rettificare la planimetria catastale, a seguito dei ripristini dello stato dei luoghi, come riportato nel titolo edilizio.

Il costo per la rettifica della planimetria catastale è stato calcolato nella misura di € 1.000,00 e il predetto importo, sarà detratto dal valore di stima del cespite.

SOVRAPPOSIZIONE PLAN. CAT. – STATO DEI LUOGHI



QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

LOTTO 3 - 1000/1000 del diritto di piena proprietà di Tettoia/deposito per ricovero di attrezzi agricoli con relativa area esterna ubicata in Via Nikita Sergeevic Kruscev n. 76 (catastralmente Strada provinciale Bosco n. SNC) - Piano T-1 VILLA DI BRIANO (CE); composto, nello stato di fatto, da un suolo agricolo recintato con relativa struttura deposito attrezzi agricoli, servizi e area esterna alla recinzione destinata a viale di accesso anche ad altri fondi limitrofi. Il bene, della consistenza catastale di 332 mq, si sviluppa nel seguente modo: deposito, locale ufficio, n. 1 ambiente adibito a cucina, n. 1 w.c. con antibagno, piccolo soppalco ad uso deposito, tettoia, area di corte e area esterna alla recinzione destinata a viale di accesso anche ad altri fondi limitrofi; confina a nord con bene censito al CT del Comune di Villa di Briano al fg. 3, p.la 5073, a est bene censito al CT del Comune di Villa di Briano al fg. 3, p.la 5020 e a ovest con Via Nikita Sergeevic Kruscev salvo altri; è riportato nel NCEU del Comune di Villa di Briano al foglio 3, particella 5064, cat. C/2, classe 1, consistenza 332 mq, sup. cat. 461 mq, rendita € 600,12 – Strada provinciale Bosco n. SNC piano T-1; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale riportata all'NCEU e al CT; vi è DIA, per la realizzazione del muro di cinta, n. 97/03 del 05.08.2003 prot. n. 4373 e C.E. n. 58/2010, rilasciata dal Comune di Villa di Briano in data 01.06.2010, per la realizzazione di una tettoia- deposito per ricovero attrezzi agricoli.

Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Villa di Briano ha comunicato, con nota prot. G. 10166/2024 del 04.09.2024 in data 23.09.2024, quanto segue:

cfr. (all.5) *Omissis... "CERTIFICA che non ci sono ulteriori titoli sull'immobile (PdC n.58/2010 e DIA n.97/03) sito in via N. Kruscev censito al N.C.E.U. foglio 3 p.la 5064 di proprietà dei sig.r "Omissis" non risulta alcuna Ordinanza di demolizione."*

.....

L'esperto ha verificato che, lo stato dei luoghi, è conforme con quanto assentito nei predetti titoli ad eccezione di:

- 1) Trasformazione della tettoia in deposito (chiusura parziale su tre lati -nord, est e sud- in altezza, chiusura totale facciata lato ovest e realizzazione servizi);
- 2) Realizzazione manufatto ad uso w.c.;
- 3) Realizzazione ulteriore tettoia esterna;
- 4) Parziale pavimentazione in cemento dell'area esterna.

Le predette difformità, di cui ai predetti punti, non sono state sanate e non sono sanabili ai sensi dell'ex art. 36 del D.P.R. 380/2001 in quanto risultano in contrasto con la normativa vigente.

Le predette difformità non sono state sanate e non sono condonabili ai sensi dell'art. 40, comma 6°, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dall'art. 46 comma 5 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. in quanto, tra l'altro, le ragioni del credito sono successive all'entrata in vigore del predetto disposto.

Le predette difformità dovranno essere ripristinate.

L'esperto effettuerà, per quanto sopra riportato, un abbattimento sul valore di stima del lotto.

Lo stesso ha acquisito, presso la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, il certificato vincoli prot. 16437-P in data 02.08.2024 riscontrando quanto segue:

cfr. (all.4) *In riscontro alla nota acquisita dalla scrivente con riferimento MIC-SABAP-CE prot. n. 15789-A del 26.07.2024, si comunica che alla data odierna, l'immobile censito come in oggetto, non è sottoposto alle disposizioni di*

tutela previste dal Decreto Legislativo n. 42/2004 Parte II, di competenza della scrivente, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del già citato decreto.

Per i vincoli di cui alla Parte III del su richiamato D. lgs 42/2004 si attesta che, dagli accertamenti disposti da questo Ufficio, nei confronti dell'immobile in oggetto non risulta emanato alcun provvedimento specifico di tutela paesaggistica con esclusione per le aree tutelate per legge (art. 142 citato decreto) il cui accertamento va espletato col concerto dell'Ente Locale per competenza territoriale a cui la presente è pure inviata.

La presente comunicazione non inficia comunque futuri provvedimenti che questa Amministrazione potrà eventualmente adottare, nel rispetto delle vigenti norme, per l'immobile in questione.”

*** L'Esperto Stimatore per tutto quanto sopra riportato precisa che:**

- è fatto salvo, in ogni caso, il finale potere autoritativo degli organi preposti, ogni altro ulteriore provvedimento consequenziale e/o connesso allo stato di fatto e di diritto del bene de quo e le eventuali diverse variazioni degli importi già indicati in perizia e quelli ulteriori che dovessero essere liquidati dai detti organi e/o scaturiti dal ripristino dello stato dei luoghi.**
- per quanto altro eventualmente non riportato in perizia, con riferimento a servitù, pesi o limitazioni anche di natura condominiale e alle parti comuni, si rimanda ai titoli di provenienza, allegati alla presente relazione peritale (all.6), che devono intendersi qui integralmente trascritti e riportati.**

PREZZO BASE LOTTO TRE euro **69.000,00**
(euro sessantanove mila/00).

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

Di seguito si riporta la ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi al bene pignorato intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento: cfr. (all.6)

- Atto di donazione con rinuncia all'opposizione, a firma del notaio Maria Rosaria Foggia del 05.05.2016 rep. 45150 racc. 17981, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta il 20.05.2016 ai n. 16778/12301 e 16779/12302, in favore di "Omissis", e "Omissis", ciascuno per la quota di $\frac{1}{2}$ della piena proprietà, e contro "Omissis"; e "Omissis", ciascuno per la quota di $\frac{1}{2}$ della piena proprietà. (all.6)

Al predetto atto risulta l'annotazione n. 4275 e n. 4276 del 12.07.2021 (INEFFICACIA RELATIVA)

Al quadro "D", delle predette note, è riportato quanto segue:
cfr. (all.7) ... "si precisa che con sentenza n. 1270/2020 pubblicata il 16/06/2020 - r. g. n. 3186/2018 - rep. n. 2046/2020 del 16/06/2020 e successivo verbale di prima udienza n. cron. 3477/2020 dell'01/10/2020, il Tribunale di Napoli nord, III sezione civile, definitivamente nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede: - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti del "Omissis" l'atto di donazione del 05/05/2016 per notar M.R. Foggia rep. 45150 - racc. 17981; - condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento delle spese di lite direttamente in favore dell'erario, che si liquidano in complessivi € 6.738,00 oltre spese generali al 15%, iva e cp a come per legge."

- Atto di compravendita, a firma del notaio Maria Rosaria Foggia del 03.06.2003 rep. 31095 racc. 8720, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta il 15.07.2003 ai n. 20773/15499, in favore di "Omissis", per la quota di 1000/1000 della piena proprietà in regime di comunione legale, e contro "Omissis", per la quota di 1000/1000 della piena proprietà. (all.6)

L'esperto evidenzia che, nel predetto atto, è riportato quanto segue:
cfr.: (all.6) Omissis ... "ART. 2 - La presente vendita viene effettuata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente l'immobile si trova e con ogni comunione, accessione, dipendenza e pertinenza, servitù attiva e passiva, nulla escluso od eccettuato, ed in particolare con la preesistente servitù di passaggio pedonale e carraio della larghezza costante di metri lineari tre virgola cinque (ml.3,5) lungo tutto il lato nord del terreno in oggetto."

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

Il bene de quo è stato costruito in virtù di DIA, per la realizzazione del muro di cinta, n. 97/03 del 05.08.2003 prot. n. 4373 e C.E. n. 58/2010, rilasciata dal Comune di Villa di Briano in data 01.06.2010, per la realizzazione di una tettoia-deposito per ricovero attrezzi agricoli.

Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Villa di Briano ha comunicato, con nota prot. G. 10166/2024 del 04.09.2024 in data 23.09.2024, quanto segue:
cfr. (all.5) *Omissis... "CERTIFICA che non ci sono ulteriori titoli sull'immobile (PdC n.58/2010 e DIA n.97/03) sito in via N. Kruscev censito al N.C.E.U. foglio 3 p.lla 5064 di proprietà dei sig.ri "Omissis", non risulta alcuna Ordinanza di demolizione."*

.....
L'esperto ha verificato che, lo stato dei luoghi, è conforme con quanto assentito nei predetti titoli ad eccezione di:

- 1) Trasformazione della tettoia in deposito (chiusura parziale su tre lati -nord, est e sud- in altezza, chiusura totale facciata lato ovest e realizzazione servizi);
- 2) Realizzazione manufatto ad uso w.c.;
- 3) Realizzazione ulteriore tettoia esterna;
- 4) Parziale pavimentazione in cemento dell'area esterna.

Le predette difformità, di cui ai predetti punti, non sono state sanate e non sono sanabili ai sensi dell'ex art. 36 del D.P.R. 380/2001 in quanto risultano in contrasto con la normativa vigente.

Le predette difformità non sono state sanate e non sono condonabili ai sensi dell'art. 40, comma 6°, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dall'art. 46 comma 5 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. in quanto, tra l'altro, le ragioni del credito sono successive all'entrata in vigore del predetto disposto.

Le predette difformità dovranno essere ripristinate.
L'esperto effettuerà, per quanto sopra riportato, un abbattimento sul valore di stima del lotto.

Lo stesso ha acquisito, presso la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, il certificato vincoli prot. 16437-P in data 02.08.2024 riscontrando quanto segue:


cfr. (all.4) *Omissis.... In riscontro alla nota acquisita dalla scrivente con riferimento MIC-SABAP-CE prot. n. 15789-A del 26.07.2024, si comunica che alla data odierna, l'immobile censito come in oggetto, non è sottoposto alle disposizioni di tutela previste dal Decreto Legislativo n. 42/2004 Parte II, di competenza della scrivente, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del già citato decreto.*

Per i vincoli di cui alla Parte III del su richiamato D. lgs 42/2004 si attesta che, dagli accertamenti disposti da questo Ufficio, nei confronti dell'immobile in oggetto non risulta emanato alcun provvedimento specifico di tutela paesaggistica con esclusione per le aree tutelate per legge (art. 142 citato decreto) il cui accertamento va espletato col concerto dell'Ente Locale per competenza territoriale a cui la presente è pure inviata.

La presente comunicazione non inficia comunque futuri provvedimenti che questa Amministrazione potrà eventualmente adottare, nel rispetto delle vigenti norme, per l'immobile in questione.”

*** L'Esperto Stimatore per tutto quanto sopra riportato precisa che è fatto salvo, in ogni caso, il finale potere autoritativo degli organi preposti, ogni altro ulteriore provvedimento consequenziale e/o connesso allo stato di fatto e di diritto del bene de quo e le eventuali diverse variazioni degli importi già indicati in perizia e quelli ulteriori che dovessero essere liquidati dai detti organi e/o scaturiti dal ripristino dello stato dei luoghi.**

INDIVIDUAZIONE DIFFORMITÀ EDILIZIE



QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

Il bene de quo, per quanto dichiarato in sede di accesso, è inutilizzato e nella disponibilità dei debitori esecutati. (all. 9)

L'esperto ha inoltrato, all'Agenzia delle Entrate in data 25.07.2024 a mezzo pec e sollecito il 18.10.2024, la richiesta per la verifica dell'esistenza di contratti di locazione registrati. (all.11)

L'Agenzia delle Entrate, ad oggi, non ha dato riscontro alla detta richiesta.

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

- a) Per il bene de quo non risultano trascrizioni di pignoramenti diverso da quello originante la presente procedura espropriativa per l'intero e/o per la sola quota. (all.7)
- b) Per il cespite de quo risulta la trascrizione della seguente domanda giudiziale:
 - TRASCRIZIONE del 07/06/2018 - Registro Particolare 15636 Registro Generale 19852 Pubblico ufficiale TRIBUNALE NAPOLI NORD Repertorio 6587/2018 del 09/03/2018 DOMANDA GIUDIZIALE - REVOCA ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE. (ALL.7)

Al quadro "D" della predetta nota è riportato quanto segue:
cfr. (all.7) *"si precisa che con la presente domanda giudiziale voglia l'ill.mo tribunale adito: 1) accertare che l'atto a titolo gratuito di disposizione dei beni immobili, ossia l'atto di donazione del 05/05/2016 (rep. 45150 - racc. 17981) rogato dal notaio dott. M.R. Foggia, è stato compiuto da "Omissis" e dai due donatari in frode alla curatela, alla luce di tutte le ragioni di diritto e di fatto dettagliatamente esposte nel presente atto e per l'effetto dichiarare inefficace tale atto di disposizione nei confronti della curatela ai sensi dell'art. 2901 c.c. e seguenti; 2) condannare i convenuti al pagamento in favore della curatela attrice delle spese e competenze professionali di causa, oltre iva, cpa e spese generali nella misura di legge."*

....

L'esperto evidenzia che, all'atto di donazione con rinuncia all'opposizione, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta il 20.05.2016 ai n. 16778/12301 e 16779/12302, risulta l'annotazione n. 4275 e n. 4276 del 12.07.2021 (INEFFICACIA RELATIVA)

Al quadro "D", delle predette note, è riportato quanto segue:

cfr. (all.7) ... *"si precisa che con sentenza n. 1270/2020 pubblicata il 16/06/2020 - r. g. n. 3186/2018 - rep. n. 2046/2020 del 16/06/2020 e successivo verbale di prima udienza n. cron. 3477/2020 dell'01/10/2020, il Tribunale di Napoli nord, III sezione civile, definitivamente nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede: - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti del "Omissis" l'atto di donazione del 05/05/2016 per notar M.R. Foggia rep. 45150 - racc. 17981; - condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento delle spese di lite direttamente in favore dell'erario, che si liquidano in complessivi € 6.738,00 oltre spese generali al 15%, iva e cp a come per legge."*

....

- c) Non risulta alcun provvedimento giudiziale, per l'immobile de quo, di assegnazione al coniuge della casa coniugale. (ALL.7)
- d) Per il bene de quo non risultano provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici; (ALL.4)
- e) il condominio non risulta costituito. (all.9)

f) Per il bene de quo non risultano atti impositivi di servitù ad eccezione di quanto riportato nel titolo di provenienza, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta il 15.07.2003 ai n. 20773/15499, di seguito evidenziato: cfr.: (all.6) *“ART. 2 - La presente vendita viene effettuata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente l’immobile si trova e con ogni comunione, accessione, dipendenza e pertinenza, servitù attiva e passiva, nulla escluso od eccettuato, ed in particolare con la preesistente servitù di passaggio pedonale e carraio della larghezza costante di metri lineari tre virgola cinque (ml.3,5) lungo tutto il lato nord del terreno in oggetto.”*

*Il sottoscritto Esperto precisa che, con riferimento a servitù, pesi o limitazioni anche di natura condominiale e alle parti comuni, si rimanda ai titoli di provenienza, allegati alla presente relazione peritale (all.6), che devono intendersi qui integralmente trascritti e riportati.

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell’acquirente.

1) Per il cespite de quo risulta la trascrizione della seguente domanda giudiziale:

- TRASCRIZIONE del 07/06/2018 - Registro Particolare 15636 Registro Generale 19852 Pubblico ufficiale TRIBUNALE NAPOLI NORD Repertorio 6587/2018 del 09/03/2018 DOMANDA GIUDIZIALE - REVOCA ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE. (ALL.7)

Al quadro “D” della predetta nota è riportato quanto segue:

cfr. (all.7) *“si precisa che con la presente domanda giudiziale voglia l’ill.mo tribunale adito: 1) accertare che l’atto a titolo gratuito di disposizione dei beni immobili, ossia l’atto di donazione del 05/05/2016 (rep. 45150 - racc. 17981) rogato dal notaio dott. M.R. Foggia, è stato compiuto da “Omissis” e dai due donatari in frode alla curatela, alla luce di tutte le ragioni di diritto e di fatto dettagliatamente esposte nel presente atto e per l’effetto dichiarare inefficace tale atto di disposizione nei confronti della curatela ai sensi dell’art. 2901 c.c. e seguenti; 2) condannare i convenuti al pagamento in favore della curatela attrice delle spese e competenze professionali di causa, oltre iva, cpa e spese generali nella misura di legge.”*

L’esperto evidenzia che, all’atto di donazione con rinuncia all’opposizione, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta il 20.05.2016 ai n. 16778/12301 e 16779/12302, risulta l’annotazione n. 4275 e n. 4276 del 12.07.2021 (INEFFICACIA RELATIVA)

Al quadro “D”, delle predette note, è riportato quanto segue:

cfr. (all.7) ... *“si precisa che con sentenza n. 1270/2020 pubblicata il 16/06/2020 - r. g. n. 3186/2018 - rep. n. 2046/2020 del 16/06/2020 e successivo verbale di prima udienza n. cron. 3477/2020 dell’01/10/2020, il Tribunale di Napoli nord, III sezione civile, definitivamente nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede: - accoglie la domanda e per l’effetto dichiara inefficace nei confronti del “Omissis” l’atto di donazione del 05/05/2016 per notar M.R. Foggia rep. 45150 - racc. 17981; - condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento delle spese di lite direttamente in favore dell’erario, che si liquidano in complessivi € 6.738,00 oltre spese generali al 15%, iva e cp a come per legge.”*

- 2) Non risultano atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura; (ALL. 4-6)
- 3) Non risulta alcun provvedimento giudiziale, per l'immobile de quo, di assegnazione al coniuge della casa coniugale. (ALL.9)
- 4) Per il bene de quo non risultano altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale; (ALL. 4-6)
- 5) Risulta servitù a carico riportata nel titolo di provenienza, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta il 15.07.2003 ai n. 20773/15499, e di seguito evidenziata:
cfr.: (all.6) Omissis ... "ART. 2 - La presente vendita viene effettuata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente l'immobile si trova e con ogni comunione, accessione, dipendenza e pertinenza, servitù attiva e passiva, nulla escluso od eccettuato, ed in particolare con la preesistente servitù di passaggio pedonale e carraio della larghezza costante di metri lineari tre virgola cinque (ml.3,5) lungo tutto il lato nord del terreno in oggetto."
- 6) Per il bene de quo non risultano provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo. (ALL. 4)

*Il sottoscritto Esperto precisa che, con riferimento a pesi e/o limitazioni e per ogni altro eventualmente non riportato in perizia, con riferimento a servitù, pesi o limitazioni anche di natura condominiale e alle parti comuni, si rimanda ai titoli di provenienza, allegati alla presente relazione peritale (all.6), che devono intendersi qui integralmente trascritti e riportati.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

- 1) TRASCRIZIONE del 05/03/2024 - Registro Particolare 7549 Registro Generale 9128 Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO - TRIBUNALE NAPOLI NORD Repertorio 1848/2024 del 23/02/2024 ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

Il bene de quo non ricade su suolo demaniale. (ALL. 4-5)

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

Il cespote staggito non è gravato da censo, livello o uso civico. (ALL.3-4-5)

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

Il condominio non risulta costituito. (all.9)

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

Il valore di mercato dell'immobile è stabilito nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS) e di cui al Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa.

Il sottoscritto Esperto ha utilizzato il metodo del confronto di mercato (**Market Approach**), secondo le modalità precise negli standard sopra citati.

In particolare, alla stima del valore di mercato dell'unità immobiliare in oggetto si è pervenuti attraverso il raffronto diretto tra il bene in questione ed una molteplicità di beni simili presenti nella medesima zona, di cui è stato possibile ricavare il prezzo medio di compravendita in seguito ad un'indagine del mercato immobiliare.

Fonti: (all.12)

Parametri di mercato per immobili aventi caratteristiche simili a quello oggetto di stima	MINIMO 70,00 €/mq.	MASSIMO 78,00 €/mq	PAR. MEDIO 74,00 €/mq.

La superficie viene calcolata computando l'effettiva superficie legittima occupata dalle unità immobiliari compreso lo spessore dei muri con l'aggiunta delle pertinenze.

Destinazione	Superficie Commerciale	Parametro €/mq	Valore	
Consistenza coperta	MQ. 280,00	€ 78,00	€	21.840,00
Consistenza scoperta	MQ. 1.006,00	€ 70,00	€	70.420,00
TOTALE			€	92.260,00

L'Esperto nominato ex art. 568 c.p.c. ha apportato, al predetto valore di stima, adeguamenti e correzioni, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza di garanzia per vizi del bene venduto.

All'uopo si evidenzia che gli adeguamenti e le correzioni hanno influito, rispetto al valore di mercato, complessivamente nella misura del -25%.

Il sottoscritto ha ritenuto opportuno suddividere la suddetta percentuale (-25%) nel seguente modo:

- **riduzione del valore di mercato per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto (-5%);**
- **Oneri di regolarizzazione urbanistica e/o eliminazione abusi (-20%);**
- **Stato d'uso, manutenzione (-0%);**
- **Stato di possesso (-0,00%);**
- **vincoli e oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo (-0,00%);**
- **Spese condominiali insolute (0,00%)**

Il valore di stima del lotto tre, detratti gli adeguamenti e arrotondato, è pari a € 69.000,00 (euro sessantanove mila/00).

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Il cespote de quo è pignorato per l'intero e non è divisibile in natura.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

L'esperto ha acquisito, presso il Comune di "Omissis", l'estratto di matrimonio con annotazioni di "Omissis", riscontrando quanto segue:

cfr.: (all.8) *“Omissis”, ha contratto matrimonio con “Omissis”, in data 14.12.2023 nel Comune di “Omissis”.*

Annotazioni: Con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio, gli sposi hanno scelto il regime della separazione dei beni.” ...

Lo stesso ha acquisito, presso i competenti Uffici, il certificato di residenza dell'esecutata riscontrando che, quest'ultima, è residente nel Comune di "Omissis" alla "Omissis". (cfr. all.8)

L'esperto ha acquisito, presso il Comune di "Omissis", il certificato di stato libero di "Omissis". (all.8)

Lo stesso ha acquisito, presso i competenti Uffici, il certificato di residenza dell'esecutato riscontrando che, quest'ultimo, è residente nel Comune di "Omissis" alla "Omissis". (cfr. all.8)

Ritenendo di aver compiutamente assolto al mandato conferitogli, il sottoscritto Esperto, nel ringraziare l'Ill. mo Giudice per la fiducia accordatagli, resta a completa disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Con Osservanza

Napoli, li 01.11.2024

L'Esperto nominato ex art. 568 c.p.c.
arch. Vittorio MERITO